

Provincia di Biella

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua ad uso Potabile, mediante una sorgente in Comune di TAVIGLIANO, assentita a EZ REAL ESTATE S.r.l. con D.D. n. 894 del 11.07.2019. PRAT. TAVIGLIANO4.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 894 del 11.07.2019

(omissis)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Rifiuti, V.I.A, Energia, Qualita' dell'aria, Acque Reflue e Risorse Idriche

(omissis)

DETERMINA

di identificare come Concessionario la ditta "EZ REAL ESTATE S.r.l." specificata in premessa. Di approvare il disciplinare di concessione redatto ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Regionale 10/R/2003 e sottoscritto in data 13.09.2013 dal Sig. CURTARELLO Massimo, Legale rappresentante della Ermenegildo Zegna Holditalia S.p.A., relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella. Di assentire ai sensi dell'art. 2 del Regolamento la concessione per poter derivare 0,22 l/s massimi e medi, pari ad un volume massimo annuo di m³ 7.000 d'acqua, a uso Potabile, da una sorgente facente parte del Corpo idrico GWB-CRN CRI cristallino indifferenziato nord in Comune di TAVIGLIANO, mentre il corpo idrico di riferimento per gli obiettivi di qualità è il Corpo Idrico STRONA DI CAMANDONA, codice 01SS1N742PI. La concessione è subordinata all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Di dare atto che la durata della concessione è di anni 30, come indicato all'art. 9 del disciplinare, a partire dalla data del presente provvedimento, fatti salvi i casi di cessazione previsti dall'art. 32 del Regolamento 10/R/2003 (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr.ssa Anna Garavoglia

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.988 di Rep. del 13 settembre 2013

ART. 8. – CONDIZIONI CUI E' SOGGETTA LA DERIVAZIONE

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti prescrizioni:

è fatto obbligo al concessionario di rispettare le prescrizioni dell'autorità sanitaria in merito al controllo ed al mantenimento dei requisiti di potabilità dell'acqua;

è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere a mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali alle falde, nonché infortuni o intrusioni causali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari al fine del monitoraggio della falda. E' tenuto inoltre a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'esecuzione di prove e misurazioni nelle opere soggette al disciplinare e/o in punti di monitoraggio delle falde adiacenti. L'autorità concedente si riserva la facoltà di sospendere il prelievo d'acqua dalle falde profonde in oggetto, così come potrà dichiarare la revoca parziale della relativa concessione, nel caso in cui, a causa di carenza d'acqua

nei pozzi o sorgenti idropotabili della zona, l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n° 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” ne faccia espressa richiesta.

La concessione è altresì accordata a condizione che, sotto pena di decadenza della medesima, si metta in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali alle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali (omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Marco Pozzato